Legge regionale 30 settembre 1996 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 17

(Procedure di formazione del PCS)

1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.

(1)(3)(4)

2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.

3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono ricorrere a incarichi esterni.

(5)

4.

(ABROGATO)

(6)

5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.

6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione e all'albo comunale e con l'annuncio su un quotidiano locale e sul sito istituzionale dell'Ente parco.

(7)

7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.

(2)

8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di biodiversità, e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.

(8)

9. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(9)

9 bis. Le varianti del PCS, relative ai contenuti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d), e) e g), che hanno esclusiva valenza programmatoria, che non determinano effetti urbanistici e non sono soggette a procedure di VAS, sono adottate e approvate secondo modalità semplificate, applicando esclusivamente i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo.

(10)

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 17/2006

2 Parole soppresse al comma 7 da art. 21, comma 2, L. R. 17/2006

3 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 65, lettera b), L. R. 18/2011

4 Parole soppresse al comma 1 da art. 215, comma 1, L. R. 26/2012

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

6 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021

7 Comma 6 sostituito da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 20/2021

8 Parole sostituite al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

9 Parole sostituite al comma 9 da art. 13, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

10 Comma 9 bis aggiunto da art. 3, comma 41, lettera b), L. R. 9/2026